

**LEGENDA**

~~colore verde barrate~~ le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
<b>TITOLO IV–Disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio</b>		<b>TITOLO IV–Disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio</b>
<b>Capo I – Norme per la pianificazione urbanistica territoriale</b>		<b>Capo I – Norme per la pianificazione urbanistica territoriale</b>
<b>Sezione I – Disposizioni generali</b>		
<p><del><b>LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27</b></del></p> <p><del>Titolo I – Disposizioni generali</del>  <del>Capo II – Obiettivi e strumenti</del></p> <p><del>Art. 6</del>  <del>Azioni e strumenti operativi</del></p> <p><del>1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.</del></p> <p><del>2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta della vegetazione potenziale e della naturalità quali ulteriori strumenti di conoscenza dell'uso del suolo di cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede altresì al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione territoriale.</del></p> <p><del>3. La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal Servizio informativo territoriale (S.I.TER.), quale mezzo per la verifica dei risultati della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle</del></p>		

<p>informazioni fornite dal P.U.T.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Valore della cartografia</p> <p>[1.]</p> <p><del>2. Le carte allegata alla presente legge, per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.</del></p> <p>[3.]</p>	<p>Spostato al comma 2 del successivo art. 8</p>	
<b>Sezione I – Tematismi della pianificazione</b>		<b>Sezione I – Tematismi della pianificazione</b>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <del>Scenari tematici</del> <b>Tematismi della pianificazione</b></p> <p>1. <del>Gli scenari tematici</del> <b>I tematismi della pianificazione per la valorizzazione del territorio, individuati sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonché e</b> delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:</p> <p>a) sistema-ambientale; b) spazio rurale; c) ambiti urbani e <del>per</del> insediamenti <del>produttivi</del>; d) sistemi infrastrutturali; e) rischio territoriale ed ambientale</p> <p>2. Le carte allegata <del>alla presente legge, alla l.r. 27/2000 per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano,</del> hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale, <b>in base alla disciplina del presente testo unico o di altre norme di settore. La Giunta regionale provvede</b></p>	<p>I.r. 27/2000</p> <p>Ex art. 7 comma 2 l.r. 27/2000</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Tematismi della pianificazione</p> <p>1. I tematismi della pianificazione per la valorizzazione del territorio, e delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:</p> <p>a) sistema-ambientale; b) spazio rurale; c) ambiti urbani e-insediamenti; d) sistemi infrastrutturali; e) rischio territoriale ed ambientale</p> <p>2. Le carte allegata alla l.r. 27/2000, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale, nonché prescrittivo in base alla disciplina del presente testo unico o di altre norme di settore. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento delle carte.</p>

all'aggiornamento delle carte.

Sezione II – Sistema ambientale		Sezione II – Sistema ambientale
<p data-bbox="376 293 703 357" style="text-align: center;">Art. 9 Rete Ecologica regionale</p> <p data-bbox="147 424 931 555">1. La Rete Ecologica regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.</p> <p data-bbox="185 592 786 620">2. La Rete Ecologica regionale è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="147 628 931 759">a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;</li><li data-bbox="147 764 931 895">b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;</li><li data-bbox="147 900 931 1062">c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.</li></ul> <p data-bbox="147 1067 931 1166"><del>3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 10.</del></p> <p data-bbox="208 1171 871 1270" style="text-align: center;">Art. 10 Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti</p> <p data-bbox="147 1275 931 1399"><del>1. Nelle zone di cui all'articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela</del></p>		<p data-bbox="1574 293 1901 357" style="text-align: center;">Art. 97 Rete Ecologica regionale</p> <p data-bbox="1350 424 2134 555">1. La Rete Ecologica regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.</p> <p data-bbox="1386 592 1986 620">2. La Rete Ecologica regionale è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1350 628 2134 759">a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;</li><li data-bbox="1350 764 2134 895">b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;</li><li data-bbox="1350 900 2134 1062">c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.</li></ul> <p data-bbox="1406 1171 2069 1270" style="text-align: center;">Art. 98 Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti</p>

della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le componenti della rete ecologica di cui all'art. 9 ~~indicazioni di cui al comma 1~~ stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. ~~Il PRG e~~ formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi, sulla base delle misure di conservazione e gestione stabilite dalla Regione.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silvicolture o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel

1. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le componenti della rete ecologica di cui all'art. 97 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di salvaguardia e formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi, sulla base delle misure di conservazione e gestione stabilite dalla Regione.

2. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'articolo 212, comma 2 e siano previsti interventi di riambientazione.

3. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silvicolture o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 2. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 4. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

4. Nei frammenti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel

PRG, parte strutturale, ~~sulla base di quanto indicato dal PTCP che,~~ tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, ~~stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.~~

6. La Regione nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

~~Art. 11~~

~~Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio~~

~~[1.]~~

~~[2.]~~

~~[3.]~~

~~4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.~~

Art. 12

Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale

1. Nella carta n. 8 **allegata alla l.r.27/2000**, sono indicate le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.

2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, ~~sviluppa programmi specifici per la definizione degli~~ **definisce gli** ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:

a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili,

PRG, parte strutturale, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.

5. La Regione nei frammenti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 4, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

Art. 99

Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale

1. Nella carta n. 8 allegata alla l.r.27/2000, sono indicate le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.

2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, definisce gli ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:

a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili,

Inserito al Titolo II – Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio

endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all'allegato "A" ~~della presente legge della l.r. 27/2000;~~

b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività produttiva;

~~c) la tutela dell'assetto morfologico ed idrogeologico sulla base dei relativi piani regionali di settore e dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989;~~

d) la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;

e) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.

3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:

a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui [alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49](#), salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;

b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, ~~commerciali~~ e per servizi, ~~di cui al comma 2~~, i seguenti interventi:

Vedi Piani di bacino in vigore

legge abrogata da l.r. 28/2001

endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico;

b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività produttiva;

c) la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;

d) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.

3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:

a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui all'allegato "U" del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 "Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28" salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28/2001 "Testo univo regionale per le foreste";

b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive e per servizi, i seguenti interventi:

a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.

#### Art. 13

##### ~~Siti di interesse naturalistico~~ Rete Natura 2000

~~1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:~~

~~a) Siti di interesse comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1 e 2 della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità nelle medesime regioni;~~

~~b) Zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;~~

~~e) Siti di interesse regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversità regionale, nonché gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.~~

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella carta n. 8 allegata al presente T.U..

a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 120, comma 1, lett. h), i) ed l);

c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.

#### Art. 100

##### Rete Natura 2000

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella carta n. 8 allegata alla l.r. 27/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:

- a) i Siti di Importanza Comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;
- b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 357/1997;
- c) le Zone di Protezione Speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE.

2. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 4 2 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale.

3. Il ~~PTCP e il~~ PRG, parte strutturale, ~~recepisce~~ **recepisce** le suddette delimitazioni di ambito.

4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle misure di conservazione e gestione definite dalla Regione.

#### Art. 14

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale

1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9 **allegata alla l.r. 27/2000**, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il ~~PTCP PPR~~ delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela ~~rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività edilizia, con l'interdizione della stessa attività o la limitazione di questa al settore agrituristico.~~

~~2. Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro~~

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:

- a) i Siti di Importanza Comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;
- b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 357/1997;
- c) le Zone di Protezione Speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE.

3. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 2 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale.

4. Il PRG, parte strutturale, **recepisce** le suddette delimitazioni di ambito.

5. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle misure di conservazione e gestione definite dalla Regione.

#### Art. 101

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale

1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9 allegata alla l.r. 27/2000, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il PPR delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela.



~~recepimento negli strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, salvo quelle già escluse da strumenti urbanistici generali approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, sono consentite forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.~~

~~3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.~~

Art. 15  
Aree boscate

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ~~ulteriormente disciplinate dalle province in coerenza con il~~ dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, **salvo quanto previsto al comma 6.**

3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla

Art. 102  
Aree boscate

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto al comma 6.

3. I comuni recepiscono nel PRG, parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla

definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina ~~provinciale di cui al comma 2,~~ del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione **di profondità non inferiore a metri venti in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.**

~~4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.~~

5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.

6. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. ~~8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni~~ del TU (ex art. 35 l.r. 11/2005), **nonchè le opere pertinenziali di cui all'art. 17, comma 3, let. i) del r.r. 9/2008 da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.**

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonchè

definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.

4. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 108. Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Capo I, Sezione III, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.

5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 109, nonchè le opere pertinenziali di cui all'art. **21, delle norme regolamentari, Parte II, Titolo I, Capo I (R.R.9/2008)** da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

6. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonchè di

**parchi territoriali**, le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2**, con le modalità ivi indicate.

~~8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.~~

#### Art. 16

Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 **allegata alla l.r. 27/2000**.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.

~~3. La Giunta regionale, anche su proposta delle province e dei comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.~~

4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

~~5. La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.~~

parchi territoriali, le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalle norme di cui al Titolo VII, Capo II, con le modalità ivi indicate.

#### Art. 103

Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 allegata alla l.r. 27/2000.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.

3. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

~~6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, Le normative nazionali e regionali dettano criteri per disciplina~~ gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.

7. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:

- a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
- b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;
- c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
- d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo ~~quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed 1), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46~~ la realizzazione di piste ciclabili e ciclo pedonali, strade poderali e la viabilità minore e sentieristica;
- e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

Art. 17  
Aree naturali protette

1. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le aree naturali protette ~~Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate le aree~~

4. Le normative nazionali e regionali dettano criteri per gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.

5. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:

- a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
- b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;
- c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
- d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo la realizzazione di piste ciclabili e ciclo pedonali, strade poderali e la viabilità minore e sentieristica;
- e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

Art. 104  
Aree naturali protette

1. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con

~~naturali protette dell'Italia Centrale e quelle~~ di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61, **sono individuate nel PRG, parte strutturale.**

~~2. La presente legge recepisce, la carta n. 13, allegata alla l.r. 27/2000 recepisce~~ le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.

3. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.

~~4. La Giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 5, ubicati nelle aree di cui al presente articolo.~~

1. ~~Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta,~~ Fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area **stessa naturale protetta regionale**, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela **paesistica paesaggistica**, di cui alla **legge 29 giugno 1939, n. 1497** e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale

Ex art. 10 (Misure di salvaguardia) l.r. 9/1995

le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61, sono individuate nel PRG, parte strutturale.

2. La carta n. 13, allegata alla l.r. 27/2000 recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.

3. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.

4. Fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area naturale protetta regionale, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

5. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesaggistica, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale

protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro - silvo - pastorale;
- l'apertura di nuove cave;
- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro - silvo - pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;
- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a) della l.r. 9/1995;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;
- tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;
- le opere fluviali;
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro - silvo - pastorale;
- l'apertura di nuove cave;
- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro - silvo - pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;
- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a) della l.r. 9/1995;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

7. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;
- tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;
- le opere fluviali;
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;
- i piani forestali e le nuove piste forestali;
- le discariche;
- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.

- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;
- i piani forestali e le nuove piste forestali;
- le discariche;
- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

8. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.

9. Gli interventi, gli impianti e le opere da realizzare all'interno dell'Area naturale protetta, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 16 della l.r. 9/1995.

**Sezione III – Spazio rurale, ~~ambiti urbani e insediamenti~~**

Art. 18

**Definizione Funzioni dello spazio rurale**

~~1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime, comprendente anche le aree boscate.~~

1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti di cui al regolamento regionale n. 7/2010.

**Sezione III – Spazio rurale**

Art. 105

**Funzioni dello spazio rurale**

1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti di cui ~~alle norme regolamentari alla Parte II, Titolo II, Capo I (r.r. 7/2010).~~

2. L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività.

~~3. Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:~~

~~—spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva~~

~~—aree di particolare interesse agricolo;~~

~~—ambiti per la residenza e le attività produttive.~~

~~3. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono~~ Lo spazio rurale comprende gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito.

4. Le attività dello spazio rurale assicurano alle popolazioni residenti adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso ai servizi di ambito urbano, nonché il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità.

Art. 32

Finalità e Definizioni

~~1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per~~

Ex comma 1 art. 19 l.r. 27/2000

Ex lett. d) ed e) comma 1 art. 19 l.r. 27/2000

l.r. 11/2005

Inglobato ex art. 18 l.r. 27/2000 (che precede)

2. L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività.

3. Lo spazio rurale comprende gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito.

4. Le attività dello spazio rurale assicurano alle popolazioni residenti adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso ai servizi di ambito urbano, nonché il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità.

Art. 106  
Definizioni



~~l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.~~

2. Ai fini dell'applicazione ~~del presente capo~~ **delle norme contenute nella presente sezione**, si assumono le seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

~~b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;~~

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;

~~d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;~~

~~e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata~~

da sopprimere

inserito nel R.R. 9/2008

inserito nel R.R. 9/2008

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente sezione, si assumono le seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 109, commi 1, 6, 8 e 10: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;

~~rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008.~~

~~f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;~~

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato di cui [all'articolo 34, comma 4](#): ferma restando la definizione contenuta alla

inserito nel R.R. 9/2008

c) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

d) piano aziendale convenzionato di cui [all'articolo 108, comma 5](#): ferma restando la definizione contenuta alla

lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;

~~i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un progetto per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.~~

2-bis. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

#### Art. 33

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture **tecnologiche** a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al

lettera c), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;

2. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

#### Art. 107

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni **di cui all'art. 21, comma 2, let. b)2 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I**, strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a

comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000, ~~nonchè la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenziali di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 17 del r.r. 9/2008.~~

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

- a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 34, comma 2 bis, ~~nonché i criteri localizzativi degli interventi di cui all'articolo 34 bis~~, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la in edificabilità di determinati ambiti territoriali;
- b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto ~~del sistema e delle unità di paesaggio~~ delle componenti paesaggistiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000.

rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 111, comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenziali di cui al comma 3 e ~~5 dell'art. 17 delle norme regolamentari, Parte Seconda, Titolo I, Capo I e all'art. 187. -r.r. 9/2008.~~

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

- a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 108, comma 3, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la in edificabilità di determinati ambiti territoriali;
- b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 108, anche tenendo conto delle componenti paesaggistiche di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 42, comma 4, lettera l) e all'articolo 357, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 116.

~~6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).~~

Art. 34  
Realizzazione di nuovi edifici

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1,

Art. 108  
Realizzazione di nuovi edifici

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

3. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 5 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.

4. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 102, commi

2 e 8, della L.R. n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del [comma 2](#) in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al [comma 3](#) che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al [comma 5](#), previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. ~~L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.~~

5. Gli interventi in deroga di cui al [comma 4](#) sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, di tutte le produzioni agricole e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, **di cui alle norme regolamentari contenute alla Parte seconda, Titolo I, Capo V** ~~da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorire l'inserimento nell'ambiente rurale.~~

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al [comma 1](#) è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai [commi 1, 2, 3 e 4](#) sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il ~~vincolo~~

1 e 2.

5. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del [comma 2](#) in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al [comma 4](#) che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al [comma 6](#), previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola.

6. Gli interventi in deroga di cui al [comma 5](#) sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, di tutte le produzioni agricole e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, di cui alle norme regolamentari contenute alla Parte seconda, Titolo I, Capo V.

7. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al [comma 1](#) è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

8. Gli interventi di cui ai [commi 1, 2, 4 e 5](#) sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista

**calcolo** relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai **commi 2 e 4** e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni della **presente Sezione presente Capo II**, nel rispetto degli indici di edificabilità.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

dall'intervento. Il calcolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

9. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 5 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni della presente Sezione, nel rispetto degli indici di edificabilità.

10. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

11. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 35  
Interventi relativi agli edifici esistenti

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'[articolo 33, comma 5](#).

4. Per gli edifici di cui all'[articolo 33, comma 5](#), sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati

Art. 109  
Interventi relativi agli edifici esistenti

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'[articolo 107, comma 5](#).

4. Per gli edifici di cui all'[articolo 107, comma 5](#), sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati



dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

4-bis. Negli edifici di cui al [comma 4](#), nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli [articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3](#), tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui [all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater\) della legge regionale n. 1/2004](#), con esclusione di quelle commerciali.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato

dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli [articoli 42, commi 3, 4 e 375, comma 1](#), tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera l\)](#), con esclusione di quelle commerciali.

6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato

nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina ~~del sistema e delle unità di paesaggio delle componenti paesaggistiche~~ di cui all'articolo 3, comma 2, ~~eve prevista dal PRG~~. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola.

7-bis. La realizzazione degli interventi relativi alle attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2 bis, è consentita esclusivamente con le modalità previste ai commi 5 e 7, per gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ancorché già impiegate nell'attività agricola esercitata.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa

nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina delle componenti paesaggistiche di cui all'articolo 29, comma 2, let. a). L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 115, comma 2, o comunque in allontanamento.

7. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola.

9. La realizzazione degli interventi relativi alle attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 106, comma 2, è consentita esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8, per gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ancorché già impiegate nell'attività agricola esercitata.

10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 6 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o

almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.

8-bis. Negli interventi di cui al [comma 8](#) sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali ~~di cui all'articolo 32, comma 2-bis~~, gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.

8-ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al [comma 8](#), a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.

8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai [commi 5, 8 e 8 bis](#), è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a

metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.

11. Negli interventi di cui al comma 10 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.

12. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 10, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ~~ml. 1.000 (mille)~~ **metri lineari mille** e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.

13. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 6, 10 e 11, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a

residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai [commi 5 e 8](#), nonché gli interventi di ampliamento di cui al [comma 4](#), sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.

10. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al [comma 9](#) valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al [comma 8](#), sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui [all'articolo 34, comma 2](#), considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di

residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.

14. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 6 e 10, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.

15. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al comma 14 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

16. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 10, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui [all'articolo 108, comma 2](#), considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di

proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

Art. 35-bis  
Vincoli

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai [commi 7 e 8 dell'articolo 34](#) decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

~~Art. 19  
Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e  
produttiva.~~

~~1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità degli stessi è il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantità delle produzioni.~~

~~2. Le attività consentite negli ambiti di cui al comma 1, individuati nel PRG parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie, e le finalità da perseguire sono:~~

- ~~a) la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate nelle carte n. 15 e 16;~~
- ~~b) la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;~~
- ~~c) il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio;~~
- ~~d) la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche~~

proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

Art. 110  
Vincoli

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai [commi 8 e 9 dell'articolo 108](#) decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

~~telematiche, in rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso ai servizi di ambito urbano;~~

~~e) il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità;~~

~~f) la diversificazione e l'integrazione delle attività economiche, sia per migliorare la pluralità delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monoculturali.~~

#### Art. 20

##### Aree di particolare interesse agricolo

1. ~~Il PRG, parte strutturale, delimita~~ Le aree di particolare interesse agricolo ~~con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse~~ sono quelle individuate dai PRG, parte strutturale, vigenti alla data di entrata del presente T.U.. Per gli strumenti urbanistici generali non ancora approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e l.r. 11/2005, il nuovo PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo escludendo quelle compromesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui alla presente sezione all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

~~2. Gli edifici da realizzare in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, debbono essere localizzati nei terreni siti al di fuori delle zone di cui al presente articolo.~~

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di

VEDI EX ART. 33 L.R.  
11/2005

#### Art. 111

##### Aree di particolare interesse agricolo

1 Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle individuate dai PRG, parte strutturale, vigenti alla data di entrata del presente TU. Per gli strumenti urbanistici generali non ancora approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e l.r. 11/2005, il nuovo PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo escludendo quelle compromesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui alla presente sezione nonché gli interventi previsti al Titolo VII, Capo II, con le modalità ivi indicate.

2. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di

infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonchè la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, ~~recepite e disciplinate nel PRG, parte strutturale,~~ individuate negli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 1, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purchè non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate ~~nel PRG, parte strutturale~~ salvo per la realizzazione di opere pubblico e di rilevante interesse pubblico.

~~5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.~~

#### ~~Art. 24~~

##### ~~Ambiti per la residenza e le attività produttive~~

~~1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente capo.~~

~~{2.}~~

~~3. L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza che per le attività produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti alle normative di settore e a quelle di cui al successivo capo III e al titolo III della presente legge.~~

infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonchè la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

3. Le aree di particolare interesse agricolo, individuate negli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 1, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 2. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purchè non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate salvo per la realizzazione di opere pubblico e di rilevante interesse pubblico.

Art. 22  
Attività zootecnica

~~1. Nella carta n. 20 sono rappresentati gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate.~~

2. La **Giunta regionale Regione** in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

a) definisce, in relazione al tipo di allevamento il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;

b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità;

~~c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attività agricole a presidio e tutela dell'ambiente;~~

~~d) sostiene l'attività zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità.~~

~~3. Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.~~

4. I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano **alla scala 1:10.000** gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti,

Art. 112  
Attività zootecnica

1. La Regione in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

a) definisce, in relazione al tipo di allevamento il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;

b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità.

2. I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri



nonchè i perimetri fertirrigui ~~autorizzati~~ autorizzabili.

5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, **nelle aree a rischio di inquinamento in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi** ~~nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3~~, interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittigenici.

~~6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittigenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La Giunta regionale determina le dimensioni massime per qualificare gli degli allevamenti suinicoli, avicoli ed ittigenici, ai fini delle distanze di cui all'art. 27, comma 6 (articolo TU n. \_\_\_\_)~~ esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

~~7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonchè in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.~~

Art. 22/bis  
Oliveti

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni ~~regionali di~~

fertirrigui autorizzabili.

3. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle aree a rischio di inquinamento in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi, interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittigenici.

4. La Giunta regionale determina le dimensioni massime per qualificare gli allevamenti suinicoli, avicoli ed ittigenici, ai fini delle distanze di cui all'art. 115, comma 2.

Art. 113  
Oliveti

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole,

~~cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) agricole,~~ rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, ~~il PTCP~~ ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

#### ~~Art. 23~~

##### ~~Porte d'accesso~~

~~1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all'art. 18.~~

~~2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.~~

#### ~~Art. 24~~

##### ~~Azioni di sostegno~~

~~1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.~~

~~2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:~~

~~a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;~~

~~b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;~~

~~c) accessibilità ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico~~

locale;

~~d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;~~

~~e) abbattimento delle fonti di inquinamento;~~

~~f) incentivo alla formazione di personale qualificato.~~

~~3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente capo.~~

#### Art. 25

#### Competenze degli enti locali

1. Il **PTCP PPR ed il PRG** tutelano l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

2. I comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformità **al PPR, alla presente legge ed al PTCP**, definendo in particolare:

a) la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale;

c) le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.

~~3. La facoltà di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema~~

#### Art. 114

#### Competenze degli enti locali

1. Il PPR ed il PRG tutelano l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

2. I comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformità al PPR, definendo in particolare:

a) la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale;

c) le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.



~~valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie.~~

2. ~~La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove~~ **La programmazione e la pianificazione territoriale perseguono i seguenti obiettivi:**

a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive **contenendo il consumo di suolo agricolo entro i limiti di cui al comma 2;**

c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, ~~nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e regionale;~~

~~f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;~~

g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali **e la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi**

1. La programmazione e la pianificazione territoriale perseguono i seguenti obiettivi:

a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive contenendo il consumo di suolo agricolo entro i limiti di cui al comma 2;

c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera;

f) la valorizzazione di parchi urbani territoriali e la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi

da collegare con le piste ciclabili, ciclopedonali e le strade vicinali ~~attraverso interventi di forestazione urbana;~~

h) il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, ~~nonché il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, anche ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, art. 16, comma 3;~~

i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale ~~e favorire il recupero delle aree dismesse;~~

~~\_\_\_) favorire gli interventi di riqualificazione urbana e di ristrutturazione urbanistica delle aree urbane degradate, nonché la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti a rischio di incidente rilevante;~~

l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.

[ 3. ]

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ~~ambiti insediamenti residenziali destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26,~~ nonché di favorire ~~la tutela del territorio il contenimento dell'uso del suolo~~ agricolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi ~~del~~ entro il limite del sei ~~40~~ per cento delle previsioni

da collegare con le piste ciclabili, ciclopedonali e le strade vicinali;

g) il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, nonché il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture;

h) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale;

i) favorire gli interventi di riqualificazione urbana e di ristrutturazione urbanistica delle aree urbane degradate, nonché la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti a rischio di incidente rilevante;

l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.

2. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli insediamenti residenziali, ~~produttivi e per servizi~~ nonché di favorire il contenimento dell'uso del suolo agricolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi entro il limite del sei dieci per cento delle previsioni in termini di superfici territoriali di insediamenti residenziali, ~~produttivi, per servizi e relative dotazioni territoriali e funzionali~~ esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla

~~edificatorie~~ in termini di superfici territoriali di insediamenti residenziali esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla data del 13 novembre 1997. E' fatta salva ~~salve~~ la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio ~~e di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.~~

~~5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di inquinamento.~~

6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli ~~impianti allevamenti~~ zootecnici ~~suinicoli, avicoli e ittiogenici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20,~~ o alle industrie insalubri, ~~situate all'interno del territorio comunale di riferimento~~ determinando distanze inferiori a metri lineari 800.

2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.

3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo

Chiarimento normativo

Ex comma 2, 3 e 4 art. 30 lr. 27/2000

Ex comma 2, 3 e 4 art.

data del ~~13 novembre 1997~~ giugno 2000. E' fatta salva la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio.

3. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittiogenici o alle industrie insalubri, situate all'interno del territorio comunale di riferimento determinando distanze inferiori a metri lineari 800.

4. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.

5. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo



degli insediamenti residenziali e produttivi, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei comuni.

4. La Provincia in sede di esame del PRG, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

#### Art. 28

#### ~~Insedimenti industriali e artigianali~~

~~1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:~~

~~a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;~~

~~b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;~~

~~c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.~~

~~2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21~~

30 lr. 27/2000

Ex comma 2, 3 e 4 art.  
30 lr. 27/2000

INSERITO ALL'ART. 27

COMMI 2 E 3 SPOSTATI  
AL TITOLO VIII art. 375

degli insediamenti residenziali e produttivi, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei comuni.

6. La Provincia in sede di esame del PRG, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

~~ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge. Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1 agosto 2002, n. 166.~~

~~3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.~~

Art. 29

**Aree e insediamenti di valore storico culturale e ambientale**

~~1. Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:  
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;  
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;  
c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.~~

**1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e**

COMMI 2 E 3 SPOSTATI  
AL TITOLO VIII art. 375

Art. 116

Aree e insediamenti di valore storico culturale e ambientale

1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e

ambientale da prevedere nel PRG, parte strutturale sono:

- a) i centri storici;
- b) i beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;
- c) le architetture religiose e militari;
- d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
- e) la viabilità storica;
- f) le abbazie benedettine;
- g) le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di interesse archeologico;
- h) l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico.

~~2. Al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.~~

~~3. Le aree corrispondenti al percorso dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.~~

~~4. I comuni per le zone di tipo "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione~~

ambientale da prevedere nel PRG, parte strutturale sono:

- a) i centri storici;
- b) i beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;
- c) le architetture religiose e militari;
- d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
- e) la viabilità storica;
- f) le abbazie benedettine;
- g) le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di interesse archeologico;
- h) l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico.

~~degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone "A", così come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.~~

~~5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.~~

5. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della DGR 420/2007 e garantiscono la conservazione della originaria immagine storica degli edifici ed il loro principale impianto tipologico, strutturale, nonché la salvaguardia ambientale dei territori interessati.

#### ~~Art. 30~~

#### ~~Compiti degli enti locali~~

~~1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.~~

~~2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.~~

~~3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo~~

SPOSTATO ALL'ART. 27

2. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della DGR 420/2007 e garantiscono la conservazione della originaria immagine storica degli edifici ed il loro principale impianto tipologico, strutturale, nonché la salvaguardia ambientale dei territori interessati.

~~degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei comuni.~~

~~4. La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/1997, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria~~

~~5. I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:~~

~~a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;~~

~~b) accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;~~

~~c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;~~

~~d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;~~

~~e) non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio~~

Punti a) e b) all'art. 8 l.r.  
17/2008

Punti e), f) e g) all'art. 8 l.r.  
17/2008

<p>idraulico di esondazione e di frana;</p> <p>f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;</p> <p>g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte n. 29, 30, 31 e 32.</p> <p>6. Nelle zone produttive "D", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] i comuni nel PRG, parte strutturale, possono individuare, anche per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.</p> <p>7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone "D" i comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti previsti.</p> <p>8. Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'articolo 29 ai fini della loro tutela e valorizzazione.</p>		
<b>Sezione V – Sistemi infrastrutturali</b>		<b>Sezione V – Sistemi infrastrutturali</b>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Articolazione delle infrastrutture</p> <p>1. Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate: a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le</p>	<p>I.r. 27/2000</p> <p>Inserito al Titolo II tra i</p>	

telecomunicazioni;

b) ~~la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali.~~

~~2. Gli studi sulla domanda di mobilità di persone, merci ed informazioni, nonché le ipotesi programmatiche e progettuali di sviluppo delle reti di cui al comma 1 e le loro connessioni con il sistema interregionale ed europeo sono rappresentati nelle carte n. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.~~

#### ~~Art. 32~~

#### ~~Rete stradale di interesse regionale~~

~~1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:~~

a) ~~Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;~~

b) ~~Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;~~

e) ~~Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.~~

~~2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante~~

contenuti del PST

I.r. 27/2000

SPOSTATO EX ART. 3  
L.R. 46/1997

~~infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.~~

~~3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed è immediatamente efficace.~~

~~4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali interessati.~~

~~5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.~~

#### ~~Art. 33~~

##### ~~Rete stradale di interesse provinciale e comunale~~

~~1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di interesse regionale, garantendo altresì:~~

~~a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;~~

~~b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.~~

~~2. Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale.~~

#### ~~Art. 1 - Finalità~~

~~1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilità~~

I.r. 27/2000

AL TITOLO II EX ART. 27  
L.R. 13/2009

I.r. 46/1997



~~di persone e merci, coordina e disciplina azioni mirate a:~~

~~a) garantire la continuità territoriale della rete stradale e l'accessibilità degli insediamenti;~~

~~b) migliorare i livelli di sicurezza e di servizio delle infrastrutture della mobilità;~~

~~c) razionalizzare la sosta e realizzare parcheggi per i veicoli;~~

~~d) favorire la pedonalità e la ciclabilità come modalità alternativa all'uso dei veicoli a motore;~~

~~e) eliminare situazioni di rischio, ostacoli ed impedimenti, quali le barriere architettoniche, al fine di assicurare la fruibilità delle infrastrutture di trasporto alle utenze deboli ed ai soggetti con limitate capacità motorie;~~

~~f) contenere i consumi energetici e ridurre i livelli di inquinamento e l'impatto visivo, al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio;~~

~~g) favorire la fruizione turistica e culturale del territorio regionale attraverso la riqualificazione e valorizzazione della viabilità storica e della viabilità minore come definite dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.~~

~~Art. 2~~

~~Oggetto~~

~~1. La Regione promuove e disciplina la classificazione delle strade sul proprio territorio, promuove gli interventi necessari alla riqualificazione ed adeguamento della rete stradale e, ove necessario, stipula con gli enti competenti appositi accordi per l'attuazione.~~

~~1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.~~

~~Art. \_\_\_\_\_~~

I.r. 46/1997

Art. 117

### Infrastrutture regionali

1 ter. ~~Ai fini della presente legge, Sono~~ comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale ~~di cui al comma 4,~~ la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa ~~di cui all'articolo 15,~~ la rete escursionistica di interesse **interregionale e regionale** come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.

#### Art. 3

Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale

1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti la Regione, ~~nell'ambito delle competenze attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni~~ individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanistico-territoriale:

a) **Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;**

b) **Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;**

c) **Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.**

I.r. 46/1997

INSERITO DA EX ART. 32  
L.R. 27/2000

### Infrastrutture regionali

1. Sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa, la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.

#### Art. 118

Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale

1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti la Regione, individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanistico-territoriale:

a) Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;

b) Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;

c) Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.

2. Le strade statali e regionali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

a) viabilità di livello autostradale;

b) viabilità primaria;

c) viabilità secondaria.

~~2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione di cui al precedente comma 1.~~

~~3. La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al comma 1 in conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico territoriale e ogni qualvolta sia necessario per il cambiamento delle caratteristiche della rete.~~

4. 3. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico-territoriale della rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente.

#### Art. 4

Classificazione stradale negli strumenti di pianificazione

1. La Regione, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada provvedono alla classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di competenza, di cui all'articolo 5 e predispongono apposito regolamento viario, ~~di cui all'articolo 7~~, distinguendo le caratteristiche attuali delle strade da quelle che le stesse devono assumere ai fini degli obiettivi di riqualificazione della rete, determinati in relazione ai requisiti funzionali assegnati ai singoli tratti ed agli obiettivi di cui alla classificazione dell'articolo 3.

I.r. 46/1997

2. Le strade statali e regionali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

3. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico-territoriale della rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente.

#### Art. 119

Classificazione stradale negli strumenti di pianificazione

1. La Regione, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada provvedono alla classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di competenza, di cui all'articolo 120 e predispongono apposito regolamento viario, distinguendo le caratteristiche attuali delle strade da quelle che le stesse devono assumere ai fini degli obiettivi di riqualificazione della rete, determinati in relazione ai requisiti funzionali assegnati ai singoli tratti ed agli obiettivi di cui alla classificazione dell'articolo 118.

2. La classificazione della rete stradale, di cui al comma 1, ed i suoi aggiornamenti sono recepiti negli strumenti urbanistici generali e territoriali degli enti locali, nonché di pianificazione territoriale, urbanistica e di traffico.

Art. 5  
Classificazione tecnico-funzionale

1. Ai fini di una omogenea classificazione tecnico-funzionale delle strade sul territorio regionale è stabilita la seguente gerarchia della rete:

- a) autostrade extraurbane o urbane;
- b) strade extraurbane principali;
- c) strade extraurbane secondarie;
- d) strade urbane di scorrimento;
- e) strade urbane di quartiere;
- f) strade locali urbane e extraurbane;
- g) strade urbane interquartiere;
- h) piste ciclabili e ciclo-pedonali;
- i) strade pedonali;
- l) viabilità minore e sentieristica.

2. Le caratteristiche tecnico-funzionali delle strade di cui al comma 1 sono definite dalle da apposite direttive regionali di cui all'articolo 8, sulla base delle disposizioni contenute al riguardo nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suoi aggiornamenti nonché nelle direttive di cui al all'articolo 36 del medesimo decreto.

Art. 6  
Classificazione amministrativa delle strade. Attribuzioni della Giunta regionale

1. Le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono attribuite alla Giunta regionale.

I.r. 46/1997

I.r. 46/1997

2. La classificazione della rete stradale, di cui al comma 1, ed i suoi aggiornamenti sono recepiti negli strumenti urbanistici generali e territoriali degli enti locali, nonché di traffico.

Art. 120  
Classificazione tecnico-funzionale

1. Ai fini di una omogenea classificazione tecnico-funzionale delle strade sul territorio regionale è stabilita la seguente gerarchia della rete:

- a) autostrade extraurbane o urbane;
- b) strade extraurbane principali;
- c) strade extraurbane secondarie;
- d) strade urbane di scorrimento;
- e) strade urbane di quartiere;
- f) strade locali urbane e extraurbane;
- g) strade urbane interquartiere;
- h) piste ciclabili e ciclo-pedonali;
- i) strade pedonali;
- l) viabilità sentieristica.

2. Le caratteristiche tecnico-funzionali delle strade di cui al comma 1 sono definite da apposite direttive regionali, sulla base delle disposizioni contenute al riguardo nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suoi aggiornamenti nonché nelle direttive di cui al medesimo decreto.

Art. 121  
Classificazione amministrativa delle strade. Attribuzioni della Giunta regionale

1. Le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono attribuite alla Giunta regionale.

2. Sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, per i rispettivi ambiti territoriali, le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali, con esclusione di quelle individuate ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed alla Giunta regionale, ai fini della implementazione dell'Osservatorio della mobilità.

4. La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati ai quali affidare la gestione della rete stradale classificata regionale o di parte di essa.

Art. 34  
Norme di tutela della rete stradale

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto ~~indicata all'articolo 32~~, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

I.r. 27/2000

2. Sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, per i rispettivi ambiti territoriali, le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali, con esclusione di quelle individuate ai sensi dell'articolo 118.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed alla Giunta regionale, ai fini della implementazione dell'Osservatorio della mobilità.

4. La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati ai quali affidare la gestione della rete stradale classificata regionale o di parte di essa.

Art. 122  
Norme di tutela della rete stradale

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

1-bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto ~~nella carta n. 33 della presente legge~~, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.

1-ter. Negli ambiti territoriali di cui al [comma 1-bis](#), sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione [dell'articolo 28 della presente legge](#), dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell'attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della legge 1° agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale.

1-quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al [comma 1-bis](#) per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui [all'articolo 9 della L.R. n. 31/1997](#), per l'approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali-paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e sempreché gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La Provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera.

2. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 2, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 115, comma 1 lett. g), h), i), dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell'attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della legge 1° agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale.

4. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 2 per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all'articolo 39, per l'approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali-paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e sempreché gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La Provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera.

2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

~~4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui all'articolo 32 comma 2 e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art. 65 (Nuovo art. TU).~~

Art. 35  
Tracciati ferroviari

~~1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.~~

~~2. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.~~

3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, ~~indicati nella carta n. 33~~, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come

5. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

6. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

Art. 123  
Tracciati ferroviari

INSERITO AL TITOLO II  
TRA I CONTENUTI DEL  
PST

INSERITO AL TITOLO II  
TRA I CONTENUTI DEL  
PST

1. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti

edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

~~4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.~~

#### Art. 37

##### Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale

1. ~~Il P.U.T. nella carta n. 42 indica~~ **Il PRG, parte strutturale, individua** la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, come definita **all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9**, alla quale si collega quella complementare, ~~anche per gli obiettivi indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 46.~~

#### Art. 39

##### Aeroporto regionale dell'Umbria

~~1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.~~

~~2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.~~

~~3. Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.~~

~~4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale può promuovere insediamenti di~~

Vedi art. 65bis l.r. 27/2000  
come integrato

urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

#### Art. 124

##### Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale

1. Il PRG, parte strutturale, individua la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, come definita all'articolo 221 alla quale si collega quella complementare.



~~imprese specializzate nel settore aeronautico.~~

Art. 65-bis

Salvaguardia dell'ambito aeroportuale **regionale**

1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all'articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto **regionale di Perugia-S. Egidio**, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all'interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al **titolo III della legge regionale n. 1/2004**. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune.

2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l'Autorità espropriante e il proprietario dell'immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.

4. L'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, **è tutelata con** le servitù ed i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso. ~~Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, il PST può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.~~

Art. 41

Aviosuperfici

1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le

Art. 39, commi 2 e 4 l.r.  
27/2000

Art. 125

Salvaguardia dell'ambito aeroportuale regionale

1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all'articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto regionale, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all'interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al Titolo V, Capo IV. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune.

2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l'Autorità espropriante e il proprietario dell'immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.

3. L'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, è tutelata con le servitù ed i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

Art. 126

Aviosuperfici

1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le

aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui [all'articolo 10, comma 1, lettere f\) e g\) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7.](#)

2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi [dell'articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005](#), prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

3-bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell'aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all'effettiva necessità.

#### Art. 42 Campi di volo ed elisuperfici

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui [all'articolo 10, comma 1, lettere f\) e g\) del r.r. 7/2010](#), sono

aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui ~~alla Parte seconda, titolo II, Capo I~~ [\(l' articolo 10, comma 1, lettere f\) e g\) delle norme regolamentari – titolo II, Capo I. regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7\).](#)

2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell'articolo 42, comma 3, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

4. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell'aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all'effettiva necessità.

#### Art. 127 Campi di volo ed elisuperfici

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui ~~alla Parte Seconda, titolo II, Capo I~~ [all'articolo 10, comma 1,](#)

consentiti negli ambiti di cui agli articoli 18 ~~e 26~~ negli insediamenti produttivi, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all'articolo 41, commi 2 e 3.

#### Art. 65

Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie

1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di

lettere f) e g) del delle norme regolamentari – Titolo II, Capo I r.f. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli 105 e negli insediamenti produttivi, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all'articolo 126, commi 2 e 3.

#### Art. 128

Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie

1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di

sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiaria non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo del regolamento regionale 9/2008. Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a 100 metri lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, nonché per le nuove costruzioni, all'interno delle fasce di

sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 delle norme regolamentari – Titolo I, Capo I ~~regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 parte seconda, Titolo II, Capo I~~. Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiaria non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo delle norme regolamentari – titolo I, Capo I ~~regolamento regionale 9/2008 parte seconda, Titolo II, Capo I~~. Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a 400 cento metri lineari lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, ~~limitatamente~~ ~~relativamente~~ agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, nonché per le nuove costruzioni, all'interno delle fasce di

rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

**Sezione VI–Rischio territoriale ed ambientale**

**Sezione VI–Rischio territoriale ed ambientale**

~~Art. 45  
Finalità.~~

~~1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il P.U.T. e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.~~

~~2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche, architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.~~

Art. 46

Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico.

~~1. Nella carta n. 44 sono rappresentati i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni.~~

I.r. 27/2000

INSERITO AL TITOLO II  
CONTENUTI DEL PST

I.r. 27/2000

Art. 129

Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico.

1. Sono documenti di riferimento per lo scenario di pericolosità da frana della Regione Umbria l'Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) e l'Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico, approvati con DGR

~~2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresì quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, che di quanto disposto dall'Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 267.~~

3. I PRG, nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti **dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto e inondazioni nonché quelle disciplinate dai piani di settore di cui al D.Lgs, 152/2006** ~~come disciplinati ai commi 1 e 2~~, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.

4. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei terreni al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.

5. Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:

- a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;
- b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;
- c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;
- d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità produttive degli stessi;

n. 384 del 29/04/2013 e pubblicati nel portale Umbri@Geo.

2. I PRG, parte strutturale, recepiscono in termini fondiari le frane cartografate nell'Inventario IFFI, gli ambiti individuati nell'Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico, nonché le aree disciplinate dai piani di settore di cui al D.Lgs, 152/2006, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.

3. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione, elabora specifiche direttive ed indirizzi, aggiorna gli inventari di cui al comma 1, predispone la carta della suscettibilità al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico dei versanti.

4. Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:

- a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;
- b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;
- c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;
- d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità produttive degli stessi;

e) la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilità dei suoli;

f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;

g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;

h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.

#### Art. 47

Criteria per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici.

~~1. Nella carta n. 45 sono rappresentati gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle acque.~~

~~2. Il PTCP, tenuto conto della vigente normativa e della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli ambiti di cui al comma 1.~~

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ~~ambiti di cui al comma 1, così come definiti e disciplinati dal PTCP.~~ **1. ambiti con acquiferi di rilevante interesse**

I.r. 27/2000

Al comma 3

e) la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilità dei suoli;

f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;

g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;

h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.

#### Art. 130

Criteria per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici.

1. I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di

regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle acque.

~~4. Fino al recepimento nel PTCP dei contenuti e delle indicazioni del Piano regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, A distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell'articolo 48, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, allegata alla l.r. 27/2000 nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti civili. Le province eensiscono gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.~~

5. Nelle aree di cui al comma 4, è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

#### Art. 48

##### Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47 allegate alla l.r. 27/200, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

I.r. 27/2000

approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle acque.

2. A distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell'articolo 131, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, allegata alla l.r. 27/2000 nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti civili.-

3. Nelle aree di cui al comma 2, è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

#### Art. 131

##### Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47 allegate alla l.r. 27/2000, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.



2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo vaso regolato.

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le province, i comuni ~~e le Comunità montane~~ promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997;
- b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli

2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo vaso regolato.

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le province, i comuni promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri ~~e/o~~ delle piste ~~ciclabili~~ di cui all'art. 214, comma 3. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 109, comprese le relative opere pertinenziali.
- b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di

necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate;

g) le opere pubbliche.

#### Art. 50

Criteria per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico.

1. ~~Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell'articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 442,~~ Sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

I.r. 27/2000

DGR microzonazione

energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti Al titolo VII, Capo II, con le modalità ivi indicate.

g) le opere pubbliche.

#### Art. 132

Criteria per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico.

~~1. Sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:~~

La classificazione sismica del territorio regionale, eseguita con D.G.R n. 1111 del 18 settembre 2012, sulla base di nuovi studi di pericolosità sismica di base, può essere aggiornata dalla Giunta regionale. La stessa Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predisponendo banche dati geotematiche riguardanti l'incidenza dei fenomeni di amplificazione sismica e la carta della pericolosità sismica locale, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche mediante attività di

- a) livello 1;
- b) livello 2.

~~2. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al punto a) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.~~

~~3. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al punto b) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.~~

**2. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di microzonazione sismica si attengono alle apposite disposizioni emanate dalla Giunta regionale.**

Art. 51

Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani

~~1. La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attività previste all'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lett. a),~~

I.r. 27/2000

coordinamento tecnico interregionale

a) livello 1;

b) livello 2.

2. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di microzonazione sismica si attengono alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale **ed ai contenuti delle banche dati geotematiche regionali.**

Art. 133

Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani

~~comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11, anche in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché definisce norme urbanistiche ed edilizie da osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei rischi. Il Piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto centro regionale di protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.~~

~~2. Le province, sulla base degli indirizzi del piano regionale e per quanto di competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale della protezione civile. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti del piano di cui al comma 1, disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e quelle urbanistiche.~~

3. I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con la presente legge ~~e conformemente al PTCP~~, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:

a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica, ~~anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2 lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61.~~

1. I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con la presente legge, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:

a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica;

e) **identifica il sistema minimo di gestione**

4. Il PRG definisce la struttura urbana minima (SUM) ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana applicando le linee guida di cui alla DGR 8 febbraio 2010, n. 164.

Art. 52

Inquinamento elettromagnetico e luminoso

[ 1. ]

2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.

I.r. 27/2000

dell'emergenza attraverso l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) degli insediamenti urbani, così come definita nel decreto del 27 aprile 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e richiamata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 e nella DGR n. 1112 del 18 settembre 2012.

~~2. Il PRG definisce la struttura urbana minima (SUM) ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana applicando le linee guida di cui alla DGR 8 febbraio 2010, n. 164.~~

Art. 134

Inquinamento ~~elettromagnetico~~ e luminoso

1. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.